

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 28/01/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 15/04/14 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18/06/18, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo l'accertamento della violazione degli obblighi di trasparenza e la condanna dell'intermediario stesso al pagamento di euro 2.438,06 oltre interessi.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, chiedendo:

in via preliminare:

che sia dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la richiesta di accertamento e dichiarazione di violazione degli obblighi di trasparenza non risulta esplicitata in sede di reclamo;

in via principale:

- rigettare la richiesta di ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto rimborsato dalla banca pari ad € 194,29;

- rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione in quanto alla cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento; peraltro tale commissione ha natura up front e la richiesta di retrocessione deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- rigettare la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria per la loro natura up front;
in via subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere le stesse a quanto già offerto in sede di reclamo e rifiutato dalla ricorrente, ovvero ad € 487,58;

in via di ulteriore subordinata:

- nell'ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni pari ad € 194,29.

Con repliche la ricorrente conferma in toto il contenuto del ricorso presentato.

DIRITTO

Preliminare alla disamina delle domande restitutorie azionate dal ricorrente è l'eccezione sollevata, nelle proprie controdeduzioni, dalla società convenuta che intende far valere il valore transattivo della quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente.

Dal tenore letterale della dichiarazione resa nell'ambito della stessa sembra evincersi che la sottoscrizione ed il successivo invio (a mezzo fax) all'intermediario fossero necessari al fine di procedere con l'estinzione anticipata. Si ha modo di leggere, infatti, che "Mediante la sottoscrizione del presente modulo ... il cliente conferma di aver estinto il proprio debito avendo già ricevuto tutto quanto dovuto ... con riferimento al contratto di finanziamento oggetto di estinzione anticipata" e "non avendo pertanto null'altro a pretendere con riferimento al contratto stesso".

Ebbene, come noto, è orientamento condiviso dai Collegi quello di ritenere che una quietanza siffatta non possa valere come rinuncia/transazione, in quanto sottoscritta contestualmente al rilascio del conteggio estintivo e, quindi, prima che l'estinzione sia perfezionata.

Ciò impone il non accoglimento dell'eccezione di parte resistente.

Dal suo canto, preliminarmente, il ricorrente formula, in subordine alla richiesta di rimborso delle commissioni anticipatamente corrisposte, domanda volta all'accertamento dell'eventuale usurarietà del finanziamento. Sul punto, in disparte ogni considerazione circa l'evidente incongruenza logica di una contestazione volta a invalidare il regolamento contrattuale in subordine a una domanda principale che invece presuppone il corretto svolgimento del rapporto fino alla sua anticipata estinzione, si rileva che:

- la contestazione è stata avanzata solo in sede di ricorso;

- la parte si limita a prospettare la possibilità della violazione di una norma imperativa, rimettendo al Collegio l'indagine e l'accertamento.

Entrambi aspetti che rendono improcedibili e inammissibili le domande, sia per mancanza di corrispondenza tra reclamo e ricorso, sia per la qualificazione consulenziale delle istanze.

Tanto premesso, si passa ora alla trattazione della domanda formulata in via principale.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".



E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati: spese di istruttoria 133,23; commissioni di intermediazione 1.042,55. Conferma, invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate: commissione attivazione 680,89. Da questi ammontari occorre detrarre l'importo già restituito di euro 71,42. Risulta altresì già integralmente restituito quanto dovuto per la commissione di gestione per euro 122,83. Per un complessivo ammontare dovuto dall'intermediario al ricorrente di euro 1.785,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.785,24, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO